



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA**

nella persona del Giudice Unico

Dott.ssa Patrizia Frascchetti

ha emesso la seguente

SENTENZA

DA

nella causa civile iscritta al N. 2957/2018 promossa

DA

██████████ ██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall'Avv.
██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ed elettivamente domiciliato
presso il suo studio ad Acqui Terme in ██████████, come da
mandato in atti -

ATTORE

CONTRO

██████████ **S.n.c. di** ██████████ **e Figli**, in persona dei
legali rappresentanti pro-tempore e ██████████ ██████████
rappresentati e difesi dall'Avv. ██████████ ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio ad Acqui Terme in ██████████
come da mandato in atti -

CONVENUTA

E

██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall'Avv. ██████████
██████████ ed elettivamente domiciliato presso il suo studio ad Acqui
Terme in ██████████, come da mandato in atti -

CONVENUTO



Essendo tale questione suscettibile di definire il giudizio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

La questione da affrontare riguarda il termine entro il quale il procedimento di negoziazione deve essere iniziato a pena di inammissibilità.

L'art. 3 della Legge 162/2014 (che ha convertito il D.L. 132/2014) prevede che il giudice, in caso di negoziazione assistita obbligatoria, debba rilevare, su istanza di parte o d'ufficio, il mancato preventivo espletamento e debba assegnare alle parti un termine di 15 giorni per l'invio del relativo invito, differendo la causa ad un'udienza successiva alla scadenza del termine massimo stabilito (art. 2 comma 2 lettera a) per la durata della procedura.

La giurisprudenza, dopo alcune posizioni contrastanti, è concorde nel ritenere che il termine di 15 giorni abbia natura ordinatoria, in applicazione del fondamentale principio che una scadenza possa essere ritenuta perentoria (e, come tale, suscettibile di provocare decadenze) solo se espressamente definita tale dalla legge.

Ma il fatto che un termine ordinatorio non possa provocare decadenze non significa che l'eventuale mancato rispetto rimanga privo di qualsiasi conseguenza.

La formulazione degli artt. 153 e 154 c.p.c. consente di affermare che la sostanziale differenza tra le due categorie sta nel fatto che il termine perentorio non può essere prorogato, neppure sull'accordo tra le parti, mentre quello ordinatorio può esserlo, ma a condizione che ciò avvenga prima della scadenza.

Pertanto, la scadenza di un termine ordinatorio, in relazione al quale non è stata disposta una proroga (o, peggio) non sia stata neppure richiesta, determina il venir meno del potere di compiere quella determinata attività in riferimento alla quale era stato concesso, con conseguenze analoghe ed equiparabili al decorso del termine perentorio.



Nella fattispecie, il sottoscritto giudicante, all'udienza dell'11 dicembre 2018, verificata la sussistenza di tutti i dovuti presupposti e vista la richiesta in tal senso dello stesso attore (conseguente alla relativa eccezione sollevata dai convenuti), ha concesso il termine di legge per l'avvio della procedura di negoziazione assistita, rinviando all'udienza del 14 maggio 2019 per l'ulteriore prosecuzione del giudizio.

L'invito all'avvio della negoziazione assistita risulta comunicato a tutte le controparti solo in data 11 gennaio 2019: ben oltre il termine dei previsti 15 giorni ed in assenza di qualsiasi richiesta di proroga.

Quindi, la domanda formulata dall'attore nei confronti di tutti i convenuti deve essere dichiarata improcedibile.

Relativamente alle spese di giudizio, tenuto conto delle oscillazioni della giurisprudenza circa le conseguenze da attribuire al mancato rispetto del termine di 15 giorni nell'instaurazione della procedura di negoziazione assistita ed al disposto dell'art. 92 c.p.c., così come da interpretarsi alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, si ravvisano gli estremi per procedere ad una totale compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- Dichiaro improcedibile la domanda proposta dall'attore [REDACTED] nei confronti di tutti i convenuti;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Alessandria, 15 febbraio 2021

Il Giudice
Dott.ssa Patrizia Frascchetti

